



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

CHIEFFI dott. Severo

Vice Presidente

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

Componenti

GARRIBBA dott. Tito

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

CASUCCI dott. Giuliano

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

ZAMPETTI dott. Umberto

BUCCIANTE dott. Ettore

LANZA dott. Luigi

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

Relatore

CAIAZZO dott. Luigi Pietro
D'ISA dott. Claudio
CAPPABIANCA dott. Aurelio
CHIARINI dott.ssa Maria Margherita
FIANDANESE dott. Franco

convocato nell'adunanza dell'11 dicembre 2014, alle ore 9.00, nella sede della Corte suprema di cassazione, Palazzo di giustizia in Roma,
sentiti i promotori del referendum popolare *infra* indicato nella persona del senatore Roberto Calderoli che si riporta alla nota depositata il 18 novembre 2014,
richiamata la propria ordinanza non definitiva del 30 ottobre 2014,
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ai sensi dell'art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 24 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 46 del 25 febbraio 2014, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato:

il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'articolo 24?»

che in data 25 giugno 2014, alle ore 13,05, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali - come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data - hanno depositato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - numero 124 scatole contenenti i fogli che i promotori affermano riportare complessivamente n. 571.588 (cinquecentosettantunomilacinquecentottantotto) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

che questo Ufficio Centrale per il Referendum, convocato nell'assemblea del 2 ottobre 2014, alle ore 9.00, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo Presidente in data 2 ottobre 2014;

che con relazione del 6 dicembre 2014 la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio Centrale



per il referendum il dato ultimo dell'esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria così sintetizzato, operazioni proseguite anche dopo l'ordinanza non definitiva:

Fogli	Sottoscrizioni -	Non contabilizzate =	Contabilizzate -	Coincidenti -	Irregolari =	Regolari
46.220	606.668	4.054	602.614	4.709	47.270	550.635

che, come risulta dal riepilogo trasmesso dal Centro Elettronico di Documentazione di questa Corte, il totale delle sottoscrizioni riportate in tutti i fogli contenuti nelle n.124 scatole ed oggetto di digitazione per la memorizzazione è pari a 606.668, da cui deve essere sottratto il numero delle sottoscrizioni non contabilizzate, per incongruenza dei dati in sede di digitazione, pari a 4.054; e che pertanto il totale delle sottoscrizioni contabilizzate è pari a 602.614;

che il totale delle sottoscrizioni regolari (550.635) è ottenuto sottraendo alle sottoscrizioni contabilizzate sia quelle coincidenti sia quelle irregolari, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Sottoscrizioni contabilizzate	602.614 -
Sottoscrizioni coincidenti	4.709 -
Sottoscrizioni irregolari	47.270 =
Sottoscrizioni regolari	550.635

che le irregolarità rilevate (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione) sono del tipo seguente:

Tipo anomalia	Ricorrenza	Incidenza
A1 -Mancata o parziale vidimazione	1280	2,6510%
A2 -Vidimazione dei fogli non autorizzata	125	0,2589%
A3 -Vidimazione oltre 3 mesi dal deposito	5378	11,1383%
A4 -Mancata o parziale autenticazione collettiva	1120	2,3196%
A5 -Numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione	1231	2,5495%



A6 -Autenticazione delle firme non autorizzata	27	0,0559%
B1 -Mancanza firma	1236	2,5599%
B2 -Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	16	0,0331%
B3 -Mancanza del certificato elettorale	36982	76,5927%
B4 -Certificato elettorale irregolare	89	0,1843%
B5 -Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	731	1,5140%
B6 -Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	59	0,1222%
B7 - Mancata o parziale autenticazione	10	0,0207%
Totali	48.284	100,00%

che con ordinanza non definitiva in data 30 ottobre 2014, notificata il 4 novembre 2014, questo Ufficio Centrale per il Referendum ha comunicato ai promotori della richiesta di referendum popolare le risultanze delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta di referendum fino a quel momento effettuati;

che con la medesima ordinanza non definitiva questo Ufficio Centrale per il Referendum ha proposto, al fine di identificare l'oggetto del referendum, la seguente denominazione: "1° richiesta referendaria. Abrogazione di disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" ed ha altresì proposto una riformulazione del quesito della richiesta di referendum popolare assegnando ai promotori del suddetto referendum termine fino al 20 novembre 2014 per far pervenire deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla riformulazione del quesito ed alla denominazione della richiesta di referendum;

che i promotori con memoria depositata in data 18 novembre 2014 hanno svolto osservazioni scritte, condividendo la riformulazione del quesito quale indicato nella predetta ordinanza non definitiva, ma chiedendo la seguente integrazione alla denominazione proposta:

«1° richiesta referendaria. Abrogazione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici previste dalla "Riforma Fornero"»;

che nella suddetta memoria i promotori hanno inoltre chiesto che siano considerate regolari le sottoscrizioni per le quali la Segreteria costituita con decreto dal Primo Presidente ha rilevato le seguenti irregolarità:

A4 - Mancata o parziale autenticazione collettiva: sono state considerate irregolari n. 1.120 sottoscrizioni;



A5 - Numero di firme autenticate maggiore (secondo la memoria) delle presenti: in realtà sono state considerate irregolari n. 1.231 firme contenute in fogli nei quali il numero di firme presenti è risultato essere maggiore di quello indicato nell'autenticazione;

B4 - Certificato elettorale irregolare: sono state considerate irregolari n. 89 firme a causa di imprecisioni del certificato elettorale;

B5 - Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 731 firme;

B6 - Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 59 firme.

Considerato che tutte le suddette irregolarità rilevate dalla Segreteria non sono sanabili, come già osservato nella precedente ordinanza del 30 ottobre 2014;

che parimenti non sono sanabili quelle relative a sottoscrizioni di cui i promotori hanno chiesto il conteggio con la memoria sopra indicata;

che comunque tutte tali sottoscrizioni irregolari, in numero totale non superiore a 47.270, non incidono sull'avvenuto raggiungimento della soglia del numero minimo di sottoscrittori del quesito referendario;

che in ogni caso può osservarsi che, con la menzionata ordinanza del 30 ottobre 2014, sono state impartite ai funzionari addetti alla verifica le opportune disposizioni indicando come criterio direttivo generale quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie;

che in particolare, quanto alle irregolarità A4 per mancata o parziale autenticazione collettiva, i casi ai quali fanno riferimento i promotori (abbreviazione della carica o dell'incarico dell'autenticatore) non risultano essere stati oggetto di segnalazione da parte dei funzionari addetti alla verifica;

che l'irregolarità A5 si riferisce all'ipotesi di fogli recanti un numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione, sicché è stato impossibile procedere alla verifica della regolarità formale delle firme non potendo individuarsi specificatamente le firme validamente autenticate;

che, quanto alle irregolarità B4 per certificato elettorale irregolare, va osservato che è necessario, ai fini della regolarità della firma, che il sottoscrittore sia cittadino elettore e che tale qualità risulti puntualmente nel certificato elettorale a nulla rilevando che l'irregolarità o l'insufficienza della certificazione non sia addebitabile ai promotori;

che, quanto alle irregolarità B5 per mancanza o illeggibilità di uno o più dati anagrafici richiesti, la segnalazione dell'irregolarità è stata apposta non già nei casi in cui era presente il certificato elettorale del sottoscrittore, che comunque consentiva di identificare i dati richiesti, ma solo in presenza di certificazione elettorale collettiva che, facendo riferimento al numero di



certificazioni elettorali, non è stata sufficiente per l'individuazione dei singoli dati anagrafici richiesti;

che, quanto alle irregolarità B6 per divergenza tra dati anagrafici e certificati elettorali, deve rilevarsi che non è stato possibile attribuire il certificato elettorale al sottoscrittore nei casi in cui i dati anagrafici presenti nel modulo sono risultati diversi da quelli del certificato elettorale;

che appare opportuno - come convengono anche i promotori - provvedere alla integrazione del quesito per inserire il titolo della legge di conversione del citato decreto legge e la rubrica della disposizione oggetto della richiesta referendaria suddetta;

che, con riferimento alla prescritta denominazione della richiesta di referendum, può tenersi parzialmente conto del rilievo mosso dai promotori quanto alla specificazione della legge recante le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici oggetto di richiesta referendaria;

che tale legge però non può essere indicata - contrariamente a quanto proposto dai promotori - come "riforma Fornero", così denominata per il nome del Ministro del lavoro dell'epoca, sia perché si tratta di denominazione che risponde ad una personalizzazione cui in precedenza questo Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto di non fare ricorso con riferimento ad altre leggi parimenti note con il nome del primo promotore o di altri, sia perché, nella specie, vi sarebbe una intrinseca ambiguità giacché anche la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), in altra materia, viene correntemente indicata come "riforma Fornero" o "legge Fornero";

che pertanto la denominazione suddetta può così riformularsi: «Abrogazione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011)»;

che quindi - essendo stato raggiunto e superato il numero di cinquecentomila sottoscrizioni valide a seguito di procedimento di promuovimento condotto nel rispetto della legge e risultando la richiesta essere stata presentata da soggetti legittimati, che hanno proceduto al deposito dei fogli contenenti le firme nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli medesimi, rispondenti alle caratteristiche di legge ed in ciascuno dei quali era stato riportato il quesito - è conforme a legge la richiesta di referendum popolare sul quesito e con la denominazione trascritti in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:
«Volete che sia abrogato:

l'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre



2011, n. 214, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive?»,

con la seguente denominazione: «Abrogazione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011)».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle firme del suddetto referendum popolare.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 11 DIC 2014

Il Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE

